

TABELLA APPLICATIVA 2024

RIDUZIONE CONTRIBUTI LAVORATORE 6,00% E 7,00% (Legge 213/2023 art. 1 comma 15)

IMPONIBILE PREVIDENZIALE MENSILE	MISURA DECONTRIBUZIONE LAV
Fino a 1.923 euro	7%
Oltre 1.923 e fino a 2.692	6%

La riduzione non si applica alla 13ma e 14ma mensilità.

In caso di superamento del valore mensile, la riduzione non si applica, senza conguaglio nei mesi successivi.

IRPEF

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA (TUIR art. 11)

IMPONIBILE MENSILE		%	IMPOSTA MENSILE	
SCAGLIONE	PROGRESSIVO		SCAGLIONE	PROGRESSIVO
2.333,34	2.333,34	23	536,67	536,67
1.833,34	4.166,67	35	641,67	1.178,34
OLTRE		43		

IMPONIBILE ANNUALE		%	IMPOSTA ANNUALE	
SCAGLIONE	PROGRESSIVO		SCAGLIONE	PROGRESSIVO
28.000,00	28.000,00	23	6.440,00	6.440,00
22.000,00	50.000,00	35	7.700,00	14.140,00
OLTRE		43		

TRATTAMENTO INTEGRATIVO (DL 3/2020 art. 1)

REDDITO (R)	CREDITO (CR)
$R \leq 15.000$	CR = 1200
$15.000 < R \leq 28.000$	spetta se imposta lorda - (detr. Prod.redd - euro 75) > 0 Detrazioni (art. 12 e 13 comma 1+ art. 15 comma 1 let. a), b), c) e comma 1 ter + art. 16 bis) - irpef lorda = bonus max 1.200

Note Applicative

- Il credito deve essere rapportato a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.
- In caso di applicazione delle agevolazioni per i lavoratori "impatriati" (D.Lgs. 147/2015 art.16) ovvero per il "rientro dei cervelli" (D.Lgs. 147/2015 art.16) deve essere considerato il reddito al lordo dei benefici fiscali.

DETRAZIONI PER REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (TUIR art. 13 comma 1 e 2)

REDDITO (R)	COEFFICIENTE (C)	DETRAZIONE
$R < 15.000$		1.955, con un minimo di 690 per i rapporti a tempo indeterminato e 1.380 per quelli a termine
$15.000 < R \leq 25.000$	$C = \frac{28.000 - R}{13.000}$	$1.910 + 1.190 \times C$
$25.000 < R < 28.000$	$C = \frac{28.000 - R}{13.000}$	$1.910 + 65 + 1.190 \times C$
$28.000 < R < 35.000$	$C = \frac{50.000 - R}{22.000}$	$65 + 1.910 \times C$
$35.000 < R < 50.000$	$C = \frac{50.000 - R}{22.000}$	$1.910 \times C$

Note Applicative

- Le detrazioni devono essere rapportate a giorni, secondo il periodo di lavoro svolto nell'anno.
- Le detrazioni competono anche ai non residenti.
- In caso di applicazione delle agevolazioni per i lavoratori "impatriati" (D.Lgs. 147/2015 art.16) ovvero per il "rientro dei cervelli" (D.Lgs. 147/2015 art.16) deve essere considerato il reddito al netto dei benefici fiscali.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (TUIR art. 12)

FAMILIARI	REDDITO (R)	IMPORTO
CONIUGE	$R \leq 15.000$	$800 - (110 \times R / 15.000)$
	$15.000 < R \leq 29.000$	690
	$29.000 < R \leq 29.200$	$690 + 10$ correttivo
	$29.200 < R \leq 34.700$	$690 + 20$ correttivo
	$34.700 < R \leq 35.000$	$690 + 30$ correttivo
	$35.000 < R \leq 35.100$	$690 + 20$ correttivo
	$35.100 < R \leq 35.200$	$690 + 10$ correttivo
	$35.200 < R \leq 40.000$	690
	$40.000 < R \leq 80.000$	$690 \times (80.000 - R) : 40.000$

	COEFFICIENTE (C)	IMPORTO
FIGLI di età pari o superiore a 21 anni (*)	$C = \frac{80.000 - (R) + 15.000 \text{ per n}^\circ \text{ figli}}{80.000 + 15.000 \text{ per n}^\circ \text{ figli}}$	$950 \times (C)$ per n° figli

* Le detrazioni per i figli minori di 21 anni sono corrisposte dall'INPS con Assegno Unico Universale.

Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni sono cumulabili con Assegno Unico Universale

ALTRI FAMILIARI	$C = 80.000 - (R) : 80.000$	$750 \times (C)$
-----------------	-----------------------------	------------------

Note Applicative

- Le detrazioni devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate, a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
- Le detrazioni per i figli competono nella misura del 50% per ciascun genitore non legalmente ed effettivamente separato, ovvero, previo accordo, al genitore che possiede reddito maggiore. In caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo. In caso di separazione legale la detrazione spetta al genitore affidatario, salvo diverso accordo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non si è coniugato, ovvero sia legalmente separato, per il primo figlio si applicano le detrazioni del coniuge a carico, qualora più favorevoli.
- Limite di reddito per essere considerati a carico:
 - figli fino a 24 anni compiuti se non possiedono redditi propri superiori ad euro 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili
 - figli oltre 24 anni e altri familiari se non possiedono redditi propri superiori ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili
- Se il coefficiente (C) è ≤ 0 non spetta alcuna detrazione;
Se il coefficiente (C) è ≥ 1 non spetta alcuna detrazione;
Se il coefficiente (C) è compreso tra 0 e 1 per il calcolo delle detrazioni si considerano le prime quattro cifre decimali.
- Se il numero di figli è ≥ 4 spetta un'ulteriore detrazione di euro 1.200.
- In caso di applicazione delle agevolazioni per i lavoratori "impatriati" (D.Lgs. 147/2015 art.16) ovvero per il "rientro dei cervelli" (D.Lgs. 147/2015 art.16) deve essere considerato il reddito al netto dei benefici fiscali.